

Circolare nr 12 del 20/09/2021 (AS 2021/2022)

Ai docenti  
Ai genitori degli alunni

**Oggetto: Nuovo regolamento assenze scolastiche – AS 2021/2022**

Considerato che:

- L'art. 43 della Legge Regionale del 18 aprile 2019 abolisce la necessità del certificato medico per la riammissione a scuola oltre i 5 giorni di malattia eccetto che nel caso in cui *"...il certificato è richiesto da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica"*;

- Il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 80 del 03/08/2020, prevede che *"Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nei servizi educativi/scuole dell'infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa / scolastica."*

Si ritiene necessario condividere le seguenti modalità di giustificazione delle assenze degli alunni (nuove rispetto al precedente anno scolastico 2020/2021):

**1. ASSENZA DELL'ALUNNO/A PER MALATTIA ORDINARIA (NO Covid):**

- **dal 1° al 3° giorno di assenza per malattia (inclusi sabato e domenica):** giustificazione sul registro elettronico – funzione "Libretto web" (no cartaceo)
- **dal 4° giorno di assenza per malattia:** certificato medico obbligatorio del pediatra.

**2. ASSENZA DELL'ALUNNO PER COVID:**

- l'assenza dell'alunno per Covid, sarà gestita secondo il protocollo sanitario ed il rientro a scuola sarà subordinato alla certificazione medica di avvenuta guarigione.

**3. ASSENZA DELL'ALUNNO PER MOTIVI DI FAMIGLIA:**

- assenza giustificata esclusivamente sul registro elettronico – funzione "Libretto web" con adeguate motivazioni.

	<u>Libretto web</u>	<u>Certificato medico</u>
ASSENZA MALATTIA (no Covid): primi 3 gg	X	
ASSENZA MALATTIA (no Covid): dal 4° g.		X
ASSENZA MOTIVI FAMIGLIA	X	

Ascoli Piceno, 20/09/2021

Il Dirigente Scolastico